

(N. 929)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 1984

Modifica all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per l'adeguamento alla direttiva CEE 79/1071 di estensione all'imposta sul valore aggiunto delle disposizioni sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 35, è stata data attuazione alla direttiva n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976, concernente la reciproca assistenza per il recupero dei crediti relativi alle operazioni del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ai prelievi agricoli, ai dazi doganali e alle spese ed interessi conseguenti, disponendo, agli articoli 346-bis e 346-ter del testo unico delle disposizioni doganali, che

l'Amministrazione doganale, sulla base di apposite documentate richieste degli organi competenti degli altri Stati membri, provvede a fornire informazioni, effettuare notifiche ed a dar corso ad azioni di recupero dei crediti sopra menzionati, che risultino liquidi ed esigibili e la cui riscossione non abbia avuto esito nell'altro Stato nè possa provocare, per la situazione in cui versa il debitore, gravi difficoltà di ordine economico e sociale nel territorio italiano; che

a sua volta l'Amministrazione doganale può avvalersi, alle medesime condizioni, dell'assistenza degli organi degli altri Stati membri delle Comunità europee, ferma restando la competenza degli organi nazionali per eventuali azioni in sede amministrativa o giurisdizionale per contestare il credito o il titolo esecutivo ovvero le misure cautelative adottate dall'altro Stato.

Successivamente la direttiva n. 79/1071/CEE — adottata il 6 dicembre 1979 — ha previsto l'estensione della indicata disciplina sulla reciproca assistenza anche al recupero dei crediti per imposta sul valore aggiunto, che formano oggetto di titoli comunque emessi in uno Stato membro e la cui riscossione sarebbe impedita dalla delimitazione territoriale dell'ambito di applicazione delle norme in materia di recupero con conseguente ostacolo al funzionamento del mercato comune.

La citata direttiva doveva essere attuata entro il 1° gennaio 1981.

A questo fine era stata prevista per i crediti IVA connessi ad operazioni doganali un'apposita norma inserita in un più ampio schema di decreto delegato governativo non più emanato per l'intervenuta scadenza (31 dicembre 1981) dell'ultima proroga della delega in materia doganale prevista dalla legge 21 dicembre 1978, n. 838. Un apposito disegno di legge presentato l'11 aprile 1983 (atto Camera n. 4043) è decaduto per la chiusura anticipata dell'VIII legislatura.

Neppure per il recupero dei crediti concernenti l'IVA interna, cioè non connessa ad operazioni doganali, è stato possibile dare attuazione alla direttiva con norma delegata.

Dovendosi ormai provvedere con ogni urgenza (pende infatti una procedura di in-

frazione presso la Corte di giustizia CEE), è stato predisposto un unico apposito provvedimento di attuazione della direttiva sia per i crediti relativi all'IVA connessa alle operazioni doganali sia per i crediti per IVA sorti in conseguenza di cessioni e prestazioni effettuate all'interno del territorio dei singoli Stati membri, trattandosi di adempimenti relativi al medesimo tributo, sia pure assoggettato ad un diverso regime procedurale nel caso dell'IVA dovuta all'importazione (articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).

In particolare, con una disposizione integrativa della vigente disciplina della riscossione dell'imposta sul valore aggiunto si prevede che anche per la reciproca assistenza nel recupero dei vari crediti per IVA sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 346-bis, 346-ter, 346-quater e 346-quinquies del testo unico delle disposizioni doganali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salva la competenza degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per i conseguenti adempimenti relativi ai crediti sorti all'interno dei singoli Stati membri.

Per esigenze di coordinamento delle procedure di reciproca assistenza e di specializzazione nei rapporti con gli altri Stati membri, viene altresì previsto che il Ministro delle finanze può demandare alcuni compiti inerenti alla mutua assistenza nel recupero dei crediti IVA all'Ufficio centrale per i controlli e le contabilità centralizzate, istituito presso la Direzione generale delle dogane ed imposte indirette con decreto ministeriale 16 giugno 1978, che già provvede ai corrispondenti adempimenti per il recupero dei crediti diversi da quelli riguardanti l'imposta sul valore aggiunto.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per il recupero dei crediti sorti negli Stati membri delle Comunità europee in materia di imposta sul valore aggiunto si applicano le disposizioni contenute negli articoli 346-*bis*, 346-*ter*, 346-*quater* e 346-*quinquies* del testo unico delle norme legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sostituita alla competenza degli uffici doganali quella degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per il recupero dei crediti non connessi ad operazioni doganali.

Il Ministro delle finanze può, con decreto, stabilire che taluni compiti degli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria, inerenti all'attuazione della mutua assistenza amministrativa per il recupero dei crediti sorti in materia di imposta sul valore aggiunto, siano devoluti all'ufficio centrale previsto dal secondo comma del citato articolo 346-*quinquies* ».